

**Ordinanza
concernente gli effettivi massimi
per la produzione di carne e di uova
(Ordinanza sugli effettivi massimi, OE_{max})**

Modifica del 12 gennaio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 5 frase introduttiva

Alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, l'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale se: ...

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di macellerie, di macelli o di altre derrate alimentari l'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale se: ...

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1914

¹ RS 916.344